



i codici COMMENTATI®

PER LE PROFESSIONI FORENSI

CODICE CIVILE

**ANNOTATO CON LA
GIURISPRUDENZA**

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2018

- MODIFICHE NORMATIVE
- SELEZIONE RAGIONATA DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE®

Gruppo Editoriale Simone
50° ANNIVERSARIO

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

La riproduzione in fotocopie è ammessa solo per uso personale e didattico

Finito di stampare nel mese di agosto 2018
da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)
per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

I Codici Commentati o meglio ancora **annotati con la giurisprudenza** sono da sempre fiore all'occhiello della produzione della Casa Editrice Simone.

Quest'anno, per le note vicende legate alla **proroga** dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato (L. 247/2012) la Simone, piuttosto che proporre un «nuovo codice commentato» che per il breve tempo a disposizione non avrebbe potuto garantire gli *standard qualitativi* delle edizioni precedenti e per non gravare ulteriormente sul *budget* dei giovani praticanti, ha preferito proporre delle **Appendici di Aggiornamento** che coprono il lasso di tempo intercorso tra la «chiusura» delle edizioni 2017 e la produzione giurisprudenziale della Cassazione, e laddove intervenuta, della Corte costituzionale, a tutto **agosto 2018**.

Per facilitare la consultazione, e per completezza di aggiornamento, sono stati riportati sia gli articoli dei codici che hanno subito *modifiche normative* sia gli articoli divenuti *oggetto di pronunce interpretative di rilievo* da parte della Suprema Corte.

Nell'aggiornamento giurisprudenziale le massime delle **Sezioni Unite**, spesso emenate a conclusione di un *contrasto giurisprudenziale*, sono riportate per prime proprio per l'importanza della pronuncia, ed è stato mantenuto, in tutte le massime, il **percorso di lettura**, facilitato dall'uso del **neretto**.

L'Appendice, quindi, per come è stata ideata e realizzata rappresenta un perfetto complemento dei corrispondenti «Codici annotati con la giurisprudenza» (Edizioni 2017) e, al contempo, costituisce un autonomo e valido strumento di *aggiornamento normativo e giurisprudenziale* per qualsiasi codice commentato posseduto dal praticante.

Ogni singola Appendice si chiude con un elenco riepilogativo dei provvedimenti di modifica intervenuti e con l'indicazione dei relativi articoli modificati.

COLLANA CODICI COMMENTATI



Vol. C1 • Codice Civile annotato con la giurisprudenza

a cura di Luca Ariola,
Luciano Ciafardini, Fausto Izzo

Edizione 2017

Il volume riporta, accanto alla giurisprudenza costituzionale, un'aggiornata e ragionata selezione di quella di legittimità, articolata in paragrafi, per consentire una rapida consultazione ed un'agevole ricerca della casistica relativa a ciascun articolo.

L'opera traccia, attraverso una dettagliata titolatura delle sentenze riportate, i percorsi più significativi di sviluppo delle problematiche relative ai principali istituti.

Nella compilazione del lavoro si è evitata la duplicazione di sentenze ripetitive, privilegiando quelle più recenti e complete e evidenziando gli indirizzi giurisprudenziali più consolidati; l'opera così come organizzata, si dimostra particolarmente utile per la redazione di temi, pareri motivati e atti giudiziari.

Il codice, infine, si giova di un ricco apparato di richiami, note ed indici, che agevolano non solo l'individuazione del dato normativo, ma anche il riferimento alle pronunce giurisprudenziali più significative.

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

5 Atti di disposizione del proprio corpo. — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418; Cost. 32] (1) (2).

(1) Cfr. l. 26-6-1967, n. 458 (*Trapianto del rene tra persone viventi*); l. 14-4-1982, n. 164 (*Rettificazione di attribuzione di sesso*); l. 12-8-1993, n. 301 (*Prelievi ed innesti di cornea*); l. 1-4-1999, n. 91 (*Prelievi e trapianti di organi e di tessuti*); l. 16-12-1999, n. 483 (*Trapianto parziale di fegato*); l. 6-3-2001, n. 52 (*Donatori di midollo osseo*); l. 21-10-2005, n. 219 (*Attività trasfusionali e produzione nazionale degli emoderivati*); d.m. 16-4-2010, n. 116 (*Trapianto di organi da donatore vivente*); l. 19-9-2012, n. 167 (*Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi*).

(2) Cfr. art. 9, Convenzione di Oviedo 4-4-1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e l. 28-3-2001, n. 145.

GIURISPRUDENZA

• Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit un danno-conseguenza autonomamente risarcibile* — costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psicicamente e fisicamente — che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovare a fini risarcitori. — Cass. ord. 15-5-2018, 11749, rv. 648644.

• In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del pa-

ziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva — secondo l'*id quod plerumque accidit* — un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psicicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessita di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovare a fini risarcitori. — Cass. 5-7-2017, n. 16503, rv. 644956.

10 Abuso dell'immagine altrui. (1) — Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (2).

(1) Cfr. d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (*Codice privacy*); art. 8, d.lgs. 10-2-2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*), art. 49, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) in tema di *segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*.

(2) Cfr. art. 96, l. 22-4-1941, n. 633 (*Diritto d'autore*).

GIURISPRUDENZA

• In tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della cd. «Carta di Nizza»), si ricava che il **diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'uguale fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti**: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato gra-

do di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva respinto la doman-

da di risarcimento del danno avanzata da un noto cantautore, a seguito della trasmissione su una rete televisiva, ad oltre cinque anni dall'accaduto, delle immagini

relative al suo rifiuto di rilasciare un'intervista accompagnate da commenti denigratori). — Cass. ord. 20-3-2018, 6919, rv. 647763.

14 Atto costitutivo. (1) — Le associazioni e le fondazioni [28] devono essere costituite con atto pubblico [15, 16, 782, 1350, n. 13, 2699; disp.att. 3].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [587].

(1) Per l'acquisto della *personalità giuridica* delle associazioni e fondazioni, cfr. art. 1, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Riconoscimento di persone giuridiche private*).

GIURISPRUDENZA

• **L'atto pubblico costitutivo di una fondazione**, ai sensi dell'art. 14 c.c., avendo struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario, **non dà luogo ad un atto di donazione** e non rientra, pertanto, fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell'art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005. — Cass. 4-7-2017, n. 16409, rv. 644770.

• **L'interpretazione dello statuto di una fondazione istituita per accettare un'eredità**, onde accertarne

la conformità dello scopo a quello indicato dal testatore che l'ha istituita erede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dello stesso, **va condotta** — trattandosi di un atto negoziale espressione di autonomia privata, non partecipa della natura del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica — **alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.**, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale. — Cass. 4-7-2017, n. 16409, rv. 644770.

27 Estinzione della persona giuridica. — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue [21³] quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484 n. 2].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio] [disp.att. 11] (1).

(1) Comma abrogato ex art. 11, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. artt. 4, c. 2, e 6 d.P.R. cit. V. anche nota (2) *sub* art. 25.

GIURISPRUDENZA

• **La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenzia da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio** che ha inizio (secondo la normativa applicabile *ratione temporis* antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente

del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. — Cass. 21-5-2018, n. 12528, rv. 648757.

29 Divieto di nuove operazioni. — Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 22, 1292, 2279, 2485, 2486, 2740].

GIURISPRUDENZA

• In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall'art. 29 cod. civ. **non si estende all'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione**, giacché tale attività rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell'ente. — Cass. ord. 2-11-2017, n. 26066, rv. 646061.

36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. — L'ordinamento interno e l'amministrazione [473, 782] delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Cost. 39] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41², 1387; c.p.c. 19, 75, 78, 145²].

GIURISPRUDENZA

• **Lo studio professionale associato**, quantunque privo di personalità giuridica, **rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi** cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. — Cass. ord. 10-4-2018, n. 8768, rv. 648146.

• A norma dei regolamenti parlamentari, **il gruppo parlamentare è costituito all'inizio di ogni legislatura e non**

può, quindi, ritenersi continuazione o prosecuzione di un gruppo della precedente legislatura, con la cui fine si verifica la sua estinzione, **sicché va escluso ogni fenomeno di successione nel debito** in capo al diverso soggetto venuto ad esistenza successivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la responsabilità di un gruppo parlamentare per le obbligazioni, quale datore di lavoro, nei confronti di una lavoratrice subordinata assunta da un precedente gruppo). — Cass. 4-1-2018, n. 92, rv. 646570.

38 Obbligazioni. — Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, 2317, 2320, 2331², 2509bis, 2615] (1).

(1) Cfr. art. 6bis, c. 1, l. 3-6-1999, n. 157 (*Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie partiti politici*).

GIURISPRUDENZA

• In materia previdenziale, i **fondi pensione cd. «interni»** sono quelli privi di distinzione rispetto al patrimonio dell'impresa, poiché creati, senza apporti contributivi dei lavoratori loro destinatari, alla stregua di mere poste di bilancio o patrimoni di destinazione dell'impresa medesima in favore dei propri occupati, sicché non rientrano nella descritta nozione i fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c. con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, i quali, non ricadendo nella titolarità esclusiva di quest'ultimo, **si connotano come associazioni non riconosciute che rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali**, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ex art. 38 c.c. di quanti hanno agito in loro nome e conto. — Cass. 31-10-2017, n. 25967, rv. 646117.

• **Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale**, sicché quest'ultimo non può pretendere né il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa né il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attività politica, infatti, è improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al

giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attività dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti «concorrono» esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost. — Cass. ord. 13-6-2018, n. 15497, rv. 649271.

• In tema di associazioni non riconosciute, **sussiste la responsabilità dell'ente**, ex art. 38, comma 1, c.c. **per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti** di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti — ed in concreto — l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che **tale regola**, di carattere generale, **si applica anche ai debiti tributari**. — Cass. ord. 20-6-2018, n. 16221, rv. 649195.

• In ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, **il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanta per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente**, in quanto è obbligato a redigere ed a presenta-

re la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con

quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo. — Cass. ord. 23-2-2018, n. 4478, rv. 647119.

42bis **Trasformazione, fusione e scissione.** — (1) Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500bis, 2500ter, secondo comma, 2500quinqües e 2500nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 3-7-2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) (art. 98) in vigore dal 3-8-2017 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. 2-8-2017, n. 179).

43 **Domicilio e residenza.** — Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [44 ss., 343, 354, 456; Cost. 14; c.p.c. 139; c.p. 614-615bis] (1). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [44, 94, 144; c.p.c. 18; l.f. 49].

(1) Cfr. art. 3bis (Domicilio digitale del cittadino) d.lgs. 7-3-2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

GIURISPRUDENZA

- Al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali l'iscrizione del bambino presso l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato. — Cass. Sez. Un. 30-3-2018, n. 8042, rv. 649686.

- In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe. — Cass. ord. 25-6-2018, n. 16634, rv. 649375.

- In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge n. 64 del 1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se con-

gruamente e logicamente motivato. (Nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo (Londra) dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in Italia in forma stabile e senza soluzione di continuità). — Cass. ord. 14-12-2017, n. 30123, rv. 646487.

- In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. — Cass. ord. 11-10-2017, n. 23772, rv. 645757.

- La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica. — Cass. 17-5-2017, n. 12380, rv. 644317.

44 Trasferimento della residenza e del domicilio. — Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (1).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza [337ter³, 337octies²].

(1) Cfr. l. 24-12-1954, n. 1228 (*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*); d.P.R. 30-5-1989, n. 223 (*Regolamento anagrafico della popolazione residente*); d.P.R. 17-7-2015, n. 126 (*Adeguamento del regolamento anagrafico*); art. 6, l. 1-12-1970, n. 898 (*Scioglimento del matrimonio*); art. 15, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 per le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri.

GIURISPRUDENZA

• Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) in data precedente a quella della notifica, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti ed ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali **il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella**

dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. — Cass. ord. 21-9-2017, n. 21922, rv. 645768.

• Ai fini della **nullità della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune**, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma **deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza.** — Cass. ord. 8-8-2017, 19714, rv. 645356.

82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. — Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [Cost. 7] e delle leggi speciali sulla materia (1).

(1) Cfr. art. 8, l. 25-3-1985, n. 121 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18-2-1984 che apporta modificazioni al concordato Lateranense*).

GIURISPRUDENZA

• Nell'ipotesi di **trascrizione del matrimonio canonico**, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto che si ritenga lesa da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro — espresso o tacito — dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta la trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa. — Cass. 12-3-2018, n. 5894, rv. 648250.

• **La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del cd. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge**, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il cd. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, **devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta.** Qualora la verifica risulti positiva, può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificata prima che la trascrizione fosse eseguita. — Cass. 12-3-2018, n. 5894, rv. 648250.

125 Azione del pubblico ministero. (1) — L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117].

(1) Cfr. art. 1, c. 5, l. 20-5-2016, n. 76 (*Unioni civili e Convivenze*).

GIURISPRUDENZA

• In tema di impugnative matrimoniali, **l'azione per impugnare il matrimonio** affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi **ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della mor-**

te di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi. — Cass. 28-2-2018, n. 4653, rv. 647813.

143ter [Cittadinanza della moglie] (1).

(1) Art. **abrogato** ex l. 5-2-1992, n. 91 (art. 26) (*Nuove norme sulla cittadinanza*).

GIURISPRUDENZA

• Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione **non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia duran-**

te il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall'attore per la Tarsu relativa all'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest'ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio). — Cass. ord. 7-5-2018, n. 10927, rv. 648282.

147 (1) (2) — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315bis [107, 279, 330, 333; Cost. 30; c.p. 570-572].

(1) Art., da ultimo, così sostituito ex d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (*Attuazione riforma filiazione*) (art. 3), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(2) Cfr. art. 6, l. 1-12-1970, n. 898 (*Scioglimento del matrimonio*); art. 48, l. 4-5-1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*); artt. 36-36bis, l. 31-5-1995, n. 218 (*Diritto internazionale privato*).

GIURISPRUDENZA

• In tema di **responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata**, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso **il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile**, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti «protetti» e, quindi, tra coloro rispetto

ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli. (Nella specie, era stato eseguito in maniera erronea un intervento di raschiamento uterino in seguito ad una non corretta diagnosi di aborto interno, accertata dopo la ventunesima settimana e, quindi, oltre il termine previsto dalla l. n. 194 del 22 maggio 1978, con la conseguenza che la gravidanza era proseguita e si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina). — Cass. ord. 5-2-2018, n. 2675, rv. 647937.

148 (1) — I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316bis.

(1) Art., da ultimo, così sostituito ex d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (*Attuazione riforma filiazione*) (art. 4), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

GIURISPRUDENZA

• **In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, la condizione del «previo accordo» tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa**, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell'accordo tra le parti, è necessario l'accertamento giudiziale. (Nel caso di specie, avendo la ex moglie allegato che l'ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l'accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all'interesse del figlio). — Cass. ord. 27-10-2017, n. 25698, rv. 647282.

• **L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori** sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, **l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli** — che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori — **va inteso** non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma **anche nel senso che agli ascendenti non ci**

si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti *ex art.* 433

c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. — Cass. ord. 2-5-2018, n. 10419, rv. 648281.

149 Scioglimento del matrimonio. (1) — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [65, 68] (2).

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [191].

(1) Art. così sostituito *ex l.* 19-5-1975, n. 151 (art. 31) (*Riforma del diritto di famiglia*).

(2) Cfr. l. 1-12-1970, n. 898 (*Scioglimento del matrimonio*); art. 4, l. 14-4-1982, n. 164 (*Rettificazione di attribuzione di sesso*); art. 31, c. 6, d.lgs. 1-9-2011, n. 150 (*Semplificazione dei procedimenti civili*); art. 1, c. 27, l. 20-5-2016, n. 76 (*Unioni civili e Convivenze*) nonché art. 5 (*Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso*), d.P.C.M. 23-7-2016, n. 144.

GIURISPRUDENZA

• **In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere** sia nel giudizio sullo *status* che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno *status* personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto *status* si riferisce. — Cass. 20-2-2018, n. 4092, rv. 647149.

• **La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere** nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come **nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento** fino alla cessazione del relativo obbligo. — Cass. 28-2-2017, n. 5062, rv. 644316.

151 Separazione giudiziale. (1) — La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza [342bis-342ter] o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole [c.p.c. 706 ss.].

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione [548², 585²], in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [143², 147, 156] (2).

(1) Art. così sostituito *ex l.* 19-5-1975, n. 151 (art. 33) (*Riforma del diritto di famiglia*).

(2) Cfr. art. 212, l. 151/1975 cit.; art. 23, l. 6-3-1987, n. 74 (*Scioglimento del matrimonio*).

GIURISPRUDENZA

• **Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza**, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. — Cass. ord. 19-2-2018, 3923, rv. 647052.

• **La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in presenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere**, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la

regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello *status*, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi. — Cass. ord. 12-12-2017, n. 29669, rv. 646789.

• **La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione** ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, **anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge**. — Cass. ord. 19-9-2017, n. 21657, rv. 645747.

• **Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole** — quand'anche concretan-